

VERIFICA	APPROVAZIONE
	AU

STORIA DEL DOCUMENTO

REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	26.03.2026	Prima emissione

INDICE

1. SCOPO	1
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	1
3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	2
3.1. Chi può segnalare	2
3.2. Modalità di segnalazione	2
3.3. Individuazione del GeSe	3
3.4. Segnalazione inviata a soggetto non competente	3
3.5. Come vengono gestite le segnalazioni	3
3.6. Segnalazione esterna e divulgazione pubblica	4
3.7. Protezione dalle ritorsioni	4
3.8. Rinunce e transazioni	4
3.9. Pubblicità	4
4. RIEPILOGO DEI DOCUMENTI RICHIAMATI	4

1. SCOPO

Lo scopo della presente procedura è quello di fornire al segnalante indicazioni chiare, precise e sintetiche circa le modalità di effettuazione e trasmissione delle segnalazioni, nonché delle forme di tutela per lo stesso.

Per approfondimenti e ulteriori dettagli sull'iter di gestione delle segnalazioni si rimanda all'ALLEGATO 1 - Approfondimenti ed aspetti operativi del WHISTLEBLOWING.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica alle **segnalazioni whistleblowing** ossia a quelle segnalazioni che rientrano nell'ambito previsto dal D.Lgs. 24/2023 (di seguito descritto) dove il segnalante vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di eventuali ritorsioni¹.

Per effettuare una **segnalazione ordinaria** (non whistleblowing ossia priva delle tutele riconosciute espressamente dal D.Lgs. 24/2023) vedere la procedura PG.10_Segnalazioni e Comunicazioni con l'OdV (in riferimento alle segnalazioni 231 e sull'anticorruzione), la Procedura Segnalazioni Parità di Genere (in riferimento alle segnalazioni sulla UNI/PDR125) e Informativa e segnalazioni per la responsabilità sociale (in riferimento alle segnalazioni PAS24000).

La procedura si applica per segnalare le seguenti **tipologie di illecito**:

- la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello Organizzativo e Gestione e/o dei valori etici e delle regole di comportamento del Codice Etico della società
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali rilevanti
- Illeciti relativi ad appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute

¹L'ANAC ha precisato che se l'Ente non ha l'obbligo di attivare un canale interno per le segnalazioni, la persona segnalante può effettuare la propria segnalazione direttamente ad ANAC mediante il canale esterno istituito presso l'Autorità, ricorrendo una delle condizioni previste espressamente dal legislatore all'art. 6 del d.lgs. n. 24/2023. Per tale motivo, l'Azienda ha deciso di ricevere le segnalazioni per tutte le fattispecie richiamate dal Decreto e non solo quelle legate alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001.

e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

- d) Violazioni di norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato
- e) Violazioni di norme in materia di imposta sulle Società
- f) Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea

La procedura non si applica:

- 1. alle segnalazioni ordinarie
- 2. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale
- 3. a segnalazioni non circostanziate basate su voci/ sentito dire

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

3.1. CHI PUÒ SEGNALARE

Gli illeciti di cui al punto a) del precedente paragrafo possono essere segnalati da chiunque ne venga a conoscenza.

Gli altri illeciti di cui al precedente paragrafo, le cui informazioni sono state raccolte nell'ambito del proprio contesto lavorativo e sono lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente, possono essere segnalati da:

- lavoratori subordinati
- lavoratori autonomi
- liberi professionisti e consulenti
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- azionisti (persone fisiche)
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

3.2. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere inviata al Gestore delle Segnalazioni (di seguito, per brevità, GeSe)² utilizzando questi canali:

- piattaforma web www.segnalazioneviolazioni.it
- forma orale attraverso incontro diretto, all'interno o all'esterno dell'Ente, con il GeSe (su appuntamento, da fissare con 7 giorni di preavviso).
- posta ordinaria con la dizione "riservato" al seguente indirizzo: Sagad S.r.l., Via Principe Umberto, 47 – 00185 Roma - alla c.a. Gestore delle segnalazioni o alla c.a. GeSe o alla c.a. whistleblowing

Nel caso in cui il Segnalante sia a conoscenza, o presuma che vi sia un conflitto di interessi, del GeSe³

- posta ordinaria con la dizione "riservato" al seguente indirizzo: Sagad S.r.l., Via Principe Umberto, 47 – 00185 Roma - alla c.a. Ausiliario GeSe

Dall'esame della segnalazione devono necessariamente risultare chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

L'azienda garantisce la riservatezza dei segnalanti e che siano protetti da ogni forma di ritorsione.

L'azienda non intraprende alcuna azione disciplinare o discriminatoria nei confronti di chi ha fatto una segnalazione in buona fede, anche se i fatti denunciati non sono provati. Queste misure di protezione sono garantite anche a chi abbia assistito il segnalante nel processo di segnalazione.

L'azienda non tollera segnalazioni effettuate in malafede e/o con intento calunnioso/ diffamatorio, che si rivelino infondate. In tali casi, il comportamento è considerato doloso.

L'azienda non tollera il comportamento di chi ostacoli o tenti di ostacolare la persona che intende segnalare, tali condotte sono sanzionabili ai sensi dell'art. 21 del Decreto da ANAC.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

² Il GeSe, così come ogni eventuale soggetto che collabori con lo stesso alla gestione delle segnalazioni, è formalmente incaricato al trattamento dei dati personali.

³ Il GeSe è in conflitto di interessi quando coincide con il segnalante, con il segnalato o è comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate dal GeSe a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto dalla procedura PG.10_Segnalazioni e Comunicazioni con l'OdV (in riferimento alle segnalazioni 231 e sull'anticorruzione), la Procedura Segnalazioni Parità di Genere (in riferimento alle segnalazioni sulla UNI/PDR125) e Informativa e segnalazioni per la responsabilità sociale (in riferimento alle segnalazioni PAS24000).

3.3. INDIVIDUAZIONE DEL GeSe

Il Gestore della Segnalazione è stato individuato nella persona/funzione aziendale di Cinzia Silvagni⁴.

3.4. SEGNALAZIONE INVIATA A SOGGETTO NON COMPETENTE

Se la segnalazione è presentata ad un soggetto diverso dal GeSe, con la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al GeSe, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

Se il segnalante non dichiara di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non è desumibile dalla segnalazione o da comportamenti concludenti, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

3.5. COME VENGONO GESTITE LE SEGNALAZIONI

Al ricevimento di una segnalazione il GeSe:

- entro 7 giorni, invia al segnalante un avviso di ricezione della segnalazione⁵;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante a cui può chiedere integrazioni;
- conduce le indagini in modo tale da assicurare che le informazioni raccolte, ivi inclusa l'identità del segnalante, delle persone coinvolte e delle persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, siano trattate con la massima riservatezza⁶ e sicurezza;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricezione della prima segnalazione.

Qualora la segnalazione sia stata effettuata tramite piattaforma web il Segnalante, in modalità riservata, può

- inviare segnalazioni confidenziali o anonime
- scambiare messaggi con il GeSe
- monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione
- rilasciare il consenso alla rivelazione della propria identità
- ricevere il riscontro conclusivo della propria segnalazione

Le attività successive al primo invio della segnalazione sono possibili attraverso l'accesso periodico da parte del Segnalante alla piattaforma mediante il codice identificativo univoco rilasciato all'invio della segnalazione.

In caso di segnalazione orale o a mezzo posta, il segnalante sarà avvisato circa lo stato dell'istruttoria (presa in carico, archiviazione e disposizione azioni) solo se la segnalazione conterrà un recapito valido.

Tutte le informazioni raccolte vengono archiviate dal GeSe nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali.

3.6. SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Premesso che le violazioni che hanno ad oggetto condotte illecite o violazione del MOG 231 possono essere effettuate solo attraverso il canale interno, negli altri casi, oltre alla segnalazione interna (descritta nei paragrafi precedenti), il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) tramite il sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> qualora abbia:

- già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito
- fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione

⁴ Se dalla segnalazione emergono ragioni che possano anche solo fare ritenere che un soggetto possa essere coinvolto nei fatti narrati, il GeSe eviterà di individuarlo quale ausiliario.

⁵ L'avviso non implica, per il GeSe, alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione, ma assume un carattere meramente informativo nei confronti della persona segnalante rispetto alla mera ricezione e presa in carico della segnalazione.

⁶ Il Segnalante e chiunque coadiuvi lo stesso, a qualsiasi titolo, nella segnalazione è invitato a non divulgare a terzi informazioni rispetto alla segnalazione effettuata per non vanificare la protezione della riservatezza.

- fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante può anche decidere di rendere di pubblico dominio le informazioni sulla segnalazione se ricorrono le seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna a cui l'azienda non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli
- il segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli
- il segnalante ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

3.7. PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC attraverso la piattaforma informatica di cui al precedente paragrafo.

L'eventuale accertamento da parte di ANAC della ritorsione, determina:

- la nullità della misura ritorsiva e sanzione amministrativa al soggetto che ha adottato il provvedimento/ atto ritorsivo o a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione
- in caso di licenziamento, la nullità dello stesso e diritto al reintegro nel posto di lavoro.

3.8. RINUNCE E TRANSAZIONI

Il segnalante, e gli altri soggetti tutelati, possono rinunciare ai propri diritti e mezzi di tutela o farne oggetto di transazione, solo se ciò avviene nelle sedi protette.

3.9. PUBBLICITÀ

La presente procedura, così come il suo allegato, deve avere la massima pubblicità al fine di rendere effettivi gli sforzi profusi dall'azienda per conformarsi al dettato del D.Lgs. 24/2023.

Per tale ragione, i predetti documenti, vengono pubblicati in una sezione apposita del sito web aziendale.

Viene inoltre data comunicazione a tutti i dipendenti, attraverso un documento sintetico, che l'azienda ha implementato un sistema whistleblowing conforme al D.Lgs. 24/2023.

Per qualsiasi informazione sui diritti e doveri dei soggetti protetti che non sia ricompresa all'interno della presente procedura o del suo allegato si rimanda alle Linee Guida ANAC e al D.Lgs. 24/2023 (liberamente fruibili dal sito internet ANAC e dal portale Normattiva) a cui l'azienda si conforma.

4. RIEPILOGO DEI DOCUMENTI RICHIAMATI

PG.10_Segnalazioni e Comunicazioni con l'OdV

Procedura Segnalazioni Parità di Genere

Informativa e segnalazioni per la responsabilità sociale

ALLEGATO 1 - Approfondimenti ed aspetti operativi del WHISTLEBLOWING